

Pubblicato il 24/09/2026

N. 04235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02440/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2440 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, appresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in -OMISSIS-;

contro

-OMISSIS- e Questura di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'-OMISSIS-, presso la stessa domiciliati in -OMISSIS-;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Provvedimento del -OMISSIS-, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS-, notificato il 25.06.2025, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente di trasferimento ex art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.10.2025:

- del Decreto del -OMISSIS-, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, recante la data del 9.09.2025, notificato il 10.09.2025, con il quale è stata respinta l'istanza di trasferimento del ricorrente a seguito di riesame, nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso, consequenziale e comunque collegato ai provvedimenti ivi impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e della Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2026 la dott.ssa -OMISSIS- e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, Agente della Polizia di Stato attualmente in forza alla Questura di -OMISSIS- presso l'-OMISSIS- – servizi di

ordine pubblico, ha chiesto con istanza dell'8.01.2025 di essere trasferito ai sensi della Legge n. 104/1992 dalla sede attuale di servizio alla Questura di -OMISSIS- onde prestare assistenza alla madre, riconosciuta portatrice di "*Handicap con connotazione di gravità (Art 3 comma 3 L. 104/92)*" e non autosufficiente (cfr. doc. 2 del ricorrente).

2. Espletato il contraddittorio procedimentale, con decreto -OMISSIS-, notificato il 25.06.2025, l'istanza di trasferimento del ricorrente è stata respinta, avendo l'amministrazione ritenuto decisiva la presenza in loco di altri familiari in grado di provvedere alle esigenze assistenziali della persona disabile, vale a dire il coniuge della stessa, sebbene a sua volta riconosciuto invalido civile al 55%, nonché due sorelle e un fratello.

3. Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente onde chiederne l'annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo a sostegno del gravame le seguenti censure:

- I. "*Illegittimità per violazione, falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992; erroneità, falsità dei presupposti di fatto; mancanza, insufficienza della istruttoria; eccesso di potere contraddittorietà; per manifesta illogicità e eccesso di potere per violazione del principio del bilanciamento degli interessi; eccesso di potere per violazione del principio della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione – violazione dell'art. 97 della Costituzione. eccesso di potere per sviamento*";

- II. "*Illegittimità per violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. violazione dell'art. 3 della l. 241/1990. violazione, falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 10 bis l. 241/1990. violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede*".

4. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.

5. Con ordinanza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, l'istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame da parte dell'amministrazione a fronte del rilevato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, mancando quest'ultimo di indicare *“in termini concreti e con il dovuto grado di puntualità le ragioni di servizio che, nella comparazione con le esigenze assistenziali del dipendente, impedirebbero la concessione del beneficio richiesto, limitandosi ad affermazioni generiche relative alla “delicatezza del contesto territoriale” in cui il ricorrente opera, “caratterizzato da problematiche sia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, che di criminalità, anche organizzata, con la necessità di garantire adeguati standard di sicurezza attraverso una rigorosa attività di prevenzione e controllo da parte delle forze di polizia”*”. Pertanto, è stato in detta sede evidenziato come *“l'esercizio del potere discrezionale demandato all'amministrazione deve, in questi casi, verificare in termini concreti la compatibilità del trasferimento richiesto nell'interesse della persona bisognosa di assistenza con le esigenze del servizio e le ragioni organizzative interne dell'amministrazione, sia della sede di provenienza che di quella della destinazione ambita, con puntuali motivazioni che devono risultare adeguatamente espresse nel provvedimento impugnato e che invece, nella fattispecie, risultano assenti”*.

6. L'amministrazione ha ottemperato all'ordine di riesame, adottando il decreto prot. -OMISSIS- del 9.09.2025, anch'esso di rigetto dell'istanza di trasferimento di cui si discute.

7. Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento con ricorso per motivi aggiunti, ivi articolando a sostegno del gravame un unico motivo rubricato *“Illegittimità per violazione, falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992; erroneità, falsità dei presupposti di fatto; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà; eccesso di potere per violazione del principio del bilanciamento degli interessi; eccesso di potere per violazione del principio della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione – violazione dell’art. 97 della Costituzione. eccesso di potere per sviamento”*.

8. Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.

9. Le parti hanno depositato memorie difensive con corredo di documentazione in vista della trattazione nel merito del ricorso e, alla pubblica udienza del 17.06.2026, la causa è passata in decisione.

10. Il ricorso merita accoglimento, risultando fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, nei termini di seguito illustrati.

11. Come noto, l’art. 33, comma 5 della Legge n. 104/1992 stabilisce che *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*. La norma introduce uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone portatrici di handicap, consentendo al familiare lavoratore di scegliere la sede ove svolgere la propria attività così da poter provvedere alle

esigenze assistenziali del disabile, in ossequio ai principi di solidarietà sociale e di tutela della salute riconosciuti sia dalla Carta Costituzionale, sia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con Legge n. 18/2009. L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, nelle differenti modalità con cui essa si esprime, *“costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003)”* (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 27.07.2023, n. 12799), dovendosi dunque garantire ai soggetti colpiti da invalidità il diritto alla salute psico-fisica nei termini omnicomprensivi sopra delineati.

12. Muovendo da tali presupposti, in merito all'interpretazione della succitata disposizione di legge, la giurisprudenza *“è costantemente orientata nel senso che il beneficio previsto dall'istituto in esame, stante la delicatezza degli interessi alla cui tutela è preposto, incontra quale unico limite l'impossibilità per l'Amministrazione di concedere il trasferimento richiesto, da intendere nel senso che la stessa può negare il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 solo se ne conseguano effettive e ben individuate criticità per l'Amministrazione stessa, che ha però l'onere di indicarle in maniera compiuta per rendere percepibile di quali reali pregiudizi risentirebbe la sua azione (cfr. per ultimo ordinanze sez. III n. 2740 e 2725 del 2024)”* (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 20.11.2024, n. 9322). Peraltro, è stato sottolineato che, sebbene la normativa si limiti a stabilire una valutazione con criterio di priorità e

non già un diritto soggettivo al trasferimento, “*la valutazione deve trovare rispondenza in un surplus di onere motivazionale che non può limitarsi alla mera rappresentazione di generici dati organizzativi, per lo più di rilevanza stereotipata (come, ad esempio, a generiche carenze di organico o di rischi antropici nella zona), bensì deve dare conto delle ragioni effettive di criticità che porrebbe il trasferimento del dipendente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3844 del 2024; ordinanza n. 3562 del 2024)*” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 9322/2024 cit.)

13. Ciò significa che l'amministrazione può rifiutare il beneficio previsto dall'istituto in esame, stante la delicatezza degli interessi alla cui tutela è preposto, soltanto laddove non sia possibile disporre il trasferimento richiesto in termini oggettivi e con riferimento alla concreta dotazione di personale di cui la stessa dispone, salva, in ogni caso, la verifica dell'effettiva necessità assistenziale e non strumentalità della richiesta. Per ancorare la valutazione dell'amministrazione a elementi quanto più possibile oggettivabili e concreti, la giurisprudenza ha poi elaborato alcuni criteri di massima cui l'eventuale decisione negativa dovrebbe ispirarsi, che attengono alla sussistenza o meno una posizione in organico nella sede richiesta, all'effettiva dimostrazione che il trasferimento arrecherebbe un *vulnus* alle esigenze organizzative dell'ufficio maggiore rispetto a quello arrecato alle esigenze di socializzazione del disabile, all'impossibilità di provvedere altrimenti per far fronte alle necessità tecniche, organizzative e produttive dell'ente.

14. Poste tali premesse, rileva il Collegio che, nonostante il riesame disposto da questo Tribunale con ordinanza n. -OMISSIS- al fine di

sollecitare l'amministrazione alla più puntuale enunciazione delle ragioni ritenute ostative al richiesto trasferimento, il nuovo provvedimento adottato all'esito della rivalutazione della posizione del ricorrente risulta anch'esso parimenti carente sul piano motivazionale, stante la genericità delle ragioni organizzative poste dall'amministrazione a fondamento del rigetto dell'istanza *ex lege* n. 104/1992 presentata dal ricorrente, pur a fronte delle gravi esigenze assistenziali documentate nell'ambito del procedimento.

15. In particolare, il decreto impugnato si limita a evidenziare, sul piano dell'individuazione delle esigenze di servizio, che *“la Questura di -OMISSIS-, ufficio di appartenenza del dipendente, è tenuta, avvalendosi del personale disponibile, a sostenere gravosi impegni istituzionali in un contesto territoriale ampio e complesso, caratterizzato da criticità in materia di ordine e sicurezza pubblica, legate al controllo della criminalità alla tutela di obiettivi sensibili alla gestione di luoghi ad alta affluenza nonché alla costante pianificazione di servizi per manifestazioni ed eventi”*. Quanto allo stato della dotazione organica dell'ufficio, il decreto rileva che la stessa *“risulta commisurata alle esigenze operative attuali, essendosi reso necessario, nel corso delle ultime movimentazioni di personale, l'invio di ulteriori aliquote di operatori, in ragione delle esigenze di servizio contingenti”*, mentre le esigenze di servizio della Questura di -OMISSIS- sono state ritenute non preponderanti rispetto a quelle della Questura di -OMISSIS- *“con riferimento al diverso e limitato contesto territoriale in cui la stessa opera”*. Infine, dato atto della presenza di altri familiari in loco e ritenuto che tale circostanza impedisca di riconoscere automaticamente il

beneficio invocato, il provvedimento ha ribadito l'inopportunità della sottrazione di personale dall'organico dell'Ufficio di appartenenza ufficio tenuto conto che il trasferimento invocato non consentirebbe la contestuale sostituzione e che, in relazione alla peculiarità dei doveri cui è tenuto un appartenente di polizia di Stato, *“nel conflitto di interessi tra l'amministrazione e il dipendente non possa essere negata la prevalenza dell'interesse primario della collettività a cui deve riconoscersi priorità assoluta (...)”*.

16. Non sfugge, alla piana lettura del provvedimento *sub iudice*, che la motivazione ivi espressa consiste in un generico rinvio alle esigenze organizzative e al rilevante carico di lavoro degli Uffici della Questura di -OMISSIS- in ragione delle peculiarità della sede, siccome destinata anche a ospitare eventi e manifestazioni, senza tuttavia precisi riferimenti all'essenzialità o non fungibilità dei compiti in concreto svolti dal ricorrente nell'ambito del personale ivi impiegato. Né tantomeno è chiaro se l'amministrazione abbia valutato elementi quali la completezza o meno della dotazione organica della sede attuale e di quella di destinazione, le eventuali posizioni scoperte o la presenza, presso l'ufficio indicato ai fini del trasferimento, di un impiego compatibile con lo stato del militare, così da verificare la possibilità di un'assegnazione nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado del richiedente. Anzi, alla lettura del provvedimento impugnato sembra dare atto della complessiva adeguatezza della dotazione organica della Questura di -OMISSIS- – che viene definita come *“commisurata”* alle esigenze operative dell'amministrazione – a seguito di recenti movimentazioni volte a incrementare la disponibilità di personale, per

cui neppure sembra sussistere una scopertura organica presso l'ufficio di assegnazione tale da ostacolare, sul piano della concreta organizzazione interna, il trasferimento ad altra sede ai fini dell'assistenza al familiare disabile.

17. Alla luce di quanto precede, il riferimento alle esigenze di servizio ritenute dall'amministrazione prevalenti sulle esigenze assistenziali e di cura della persona disabile non risulta supportato da dati oggettivi correlati alla specifica situazione organizzativa della sede di appartenenza, né vengono in alcun modo delineati gli eventuali effetti negativi che il trasferimento a tempo determinato potrebbe arrecare alla funzionalità dell'amministrazione, come pure manca ogni raffronto con la condizione operativa della destinazione richiesta dal ricorrente ai fini del trasferimento, salvo un generico riferimento al minor carico di lavoro presso la Questura di -OMISSIS-.

18. Si tratta di lacune motivazionali che rendono poco trasparente la decisione dell'amministrazione e viziano il provvedimento impugnato, tenuto conto, peraltro, delle chiare indicazioni già elaborate dalla giurisprudenza in merito alla necessità di una motivazione rafforzata nel bilanciamento tra le necessità di servizio e l'interesse del disabile all'assistenza e alla cura. Pertanto, ribadito che le esigenze di servizio poste a base del provvedimento di rigetto *“non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della*

posizione di ruolo e specialità propri del richiedente” (cfr. *ex multis*, Cons. di Stato, Sez. II, 27.12.2023, n. 11248; Id., 20.04.2023, n. 4003; Id., 2.02.2022, n. 714; Id., 1.08.2025, n. 6835), il provvedimento impugnato risulta all’evidenza poggiare su una motivazione insufficiente che non integra lo standard minimo elaborato attraverso l’interpretazione pretoria.

19. Parimenti debole risulta, nel delineato contesto, l’affermazione secondo cui concorrerebbe a escludere l’effettività dell’esigenza assistenziale rappresentata dal ricorrente la presenza di altri familiari, più vicini all’ubicazione della persona disabile, astrattamente tenuti alla cura e all’assistenza di quest’ultima. Nel caso di specie, difatti, il provvedimento non considera che il ricorrente è figlio unico e il padre risulta a sua volta affetto da invalidità al 55%, mentre il fratello e le sorelle della madre già provvedono alla cura degli anziani genitori e della propria famiglia, in cui sono presenti anche ulteriori familiari con gravi problemi di salute. L’esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non è dunque sufficiente a supportare il diniego, considerate le condizioni oggettive in cui gli stessi versano e dovendo comunque l’amministrazione valutare l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale, senza incorrere in automatismi (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 14.07.2020, n. 4549).

20. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati; l’amministrazione dovrà pertanto pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente, presentata ex art. 33 della Legge n. 104/1992, in osservanza dei criteri dianzi esposti e dei principi desumibili della

giurisprudenza amministrativa in merito ai limiti che incontra il riesercizio del potere discrezionale a seguito di una pronuncia di annullamento (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 25.02.2019, n. 1321; Id., 4.05.2022, n. 3480; Id., Sez. II, 25.10.2023, n. 9243).

21. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non del tutto univoci in merito all'interpretazione dell'articolo 33, comma 5, della legge 104 del 1992 giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

-OMISSIS-, Presidente -

OMISSIS-, Consigliere

-OMISSIS-, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
-OMISSIS-

IL PRESIDENTE
-OMISSIS-

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.